ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO DI CARTOCETO

DPR 134/2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 agosto 2025, n. 134

Revisione della disciplina: DPR 249/1998

Art. 1, c. 4, Legge n. 150/2024

Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, ***con uno o più regolamenti*** *adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,* ***si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento****.*

DPR n. 134/2025

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. **134**
- *Regolamento concernente* ***modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249****, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Fattori rilevanti per il comportamento

Art. 2 - DIRITTI
co. 8: La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: (…)

f-*bis*) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza

→ Il DPR recepisce quanto previsto dall'**articolo 5 della** **legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo** e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza

Fattori di attenzione

- Episodi di bullismo e cyberbullismo
- Uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti
- Altre forme di dipendenza

Approccio **proattivo + preventivo**

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Legge n. 70/2024

legge 71/2017

articolo 4

Ogni istituto scolastico:

- Adotta un **CODICE INTERNO** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- Istituisce un **TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO**
- Recepisce nel proprio **REGOLAMENTO DI ISTITUTO** le linee di orientamento
- Individua fra i docenti un **REFERENTE**

Struttura della legge

- Art. 1 - Modifiche alla legge n. 71/2017
- Art. 2 - Modifiche al regio decreto-legge n. 1404/1934 in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni
- Art. 3 - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Art. 4 - Istituzione della «Giornata del rispetto» il 20 gennaio
- **Art. 5 - adeguamento del DPR n. 249/1998**

Art. 4 - Disciplina

Art. 4, co. 3: La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**



Art. 4, co. 5: Le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari

- NOTA prot. n. 3602/2008
- Le sanzioni disciplinari sono sempre **TEMPORANEE** e ispirate, per quanto possibile, alla **riparazione del danno**
- Vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro
- Non costituiscono di per sé «dati sensibili»
- I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica

Art. 4 - Disciplina

Art. 4, co. 6: Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento **dalle lezioni** sono adottati dal **consiglio di classe**.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.



Art. 4, co. 7: Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni.



Tipologia delle sanzioni

NO allontanamento

Docente/Dirigente

sanzioni non tipizzate

definite autonomamente nel **Regolamento di disciplina della singola scuola**

es. *nota disciplinare, ammonizione del dirigente scolastico*

Allontanamento fino a 2 gg.

Consiglio di classe

attività di approfondimento

presso l'istituzione scolastica



Allontanamento da 3 a 15 gg.

Consiglio di classe

attività di cittadinanza attiva e solidale

presso strutture esterne convenzionate

il CDC può decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento

(es. 12 gg. + max altri 9 gg. di attività)



Allontanamento oltre 15 gg.

Consiglio di Istituto

percorso di recupero educativo

in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria



in caso di sanzioni
NON GRAVI

Le sanzioni diverse dall'allontanamento

Sono stabilite dai singoli Regolamenti di disciplina che devono definire pure:
- le condotte censurabili
- gli organi o i soggetti competenti a irrogare le sanzioni
- le relative procedure

Di seguito **alcuni esempi**:

AMMONIMENTO VERBALE

Il singolo docente

AMMONIMENTO VERBALE

Il dirigente scolastico

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE

Il singolo docente

CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA DAL DS

Il coordinatore di classe

solo in caso di **GRAVI O REITERATE** infrazioni disciplinari

L’allontanamento dalle LEZIONI

competenza del Consiglio di classe

FINO A DUE GIORNI

Art. 4, co. 8-*bis*

Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione

Le attività si svolgono a **scuola**

Spetta ai docenti appositamente **incaricati** realizzare le attività

DA TRE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* Art. 6, co. 3-*bis*

Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato

Si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR

Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti

Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamen*to*

Inserimento delle attività nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico

L’allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA

competenza del Consiglio di istituto

SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-*sexies*, co. 9

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Anche in caso di **reati c**he violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di **atti violenti o di aggressione*** nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti

FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Art. 4, co. 9-*bis*

Nei casi di **recidiva**, di atti di **violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato **allarme sociale**

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

ESCLUSIONE DA SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME

Art. 4, co. 9-*bis* e *9-ter*

Nei casi più gravi

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

***NOVITÀ**

MIM e USR

Le strutture esterne: le competenze di MIM e USR

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la **partecipazione all'avviso pubblico**, contenente i **requisiti e i criteri definiti dal Ministero** dell'istruzione e del merito, **predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente** il quale, con successivo provvedimento, approva **gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente**



A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente **Ufficio aggiorna annualmente i suddetti elenchi**

CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI

La convenzione - stipulata ai sensi dell’art. 7, co. 8-9 del DPR 275/1999

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze



Le convenzioni: gli aspetti da presidiare

Al sensi dell’art. 4, co. 8-*ter*, le convenzioni disciplinano:

- il **percorso formativo** personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale
- i **tempi**
- le **modalità**
- il **contesto** e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti
- le rispettive **figure di riferimento**



Il patto educativo di corresponsabilità

Le **novità** (art. 5-*bis*, co. 1-*bis* e 1-*ter*):

- impegno di scuola e famiglie a collaborare per far emergere episodi di bullismo, **cyberbullismo**, uso di **alcol** o **sostanze stupefacenti**, e altre forme di dipendenza

- definire **attività formative e informative** destinate a studenti e famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete **internet** e delle comunità virtuali

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Disposizioni **transitorie e** finali:

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola ~~media~~ **secondaria di primo grado**.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, **entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto** alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies*.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

3-*bis*. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-*ter*, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

ADEGUAMENTO REGOLAMENTI DI ISTITUTO ENTRO IL 10 NOVEMBRE

termine ordinatorio



Cosa accade nel periodo dal 10 ottobre al 10 novembre?

Le istituzioni scolastiche devono adeguare i codici disciplinari, da inserire in apposito Regolamento interno che dovrà essere deliberato, entro il 10 novembre, dal Consiglio di istituto.

Nelle more dell’adeguamento dei regolamenti di disciplina, si continuano ad applicare i codici disciplinari previgenti, ovvero le disposizioni già normate dall’istituzione scolastica

Esempi di attività di cittadinanza attiva e solidale

SECONDARIA DI I GRADO (11-13 ANNI)

Attività più semplici, pratiche e guidate, con un focus sulla collaborazione e il rispetto degli spazi

Attività in collaborazione con il territorio

- **Mini-volontariato ambientale**
- Raccolta e donazione di **materiali scolastici**
- **Animazione** presso case di riposo
- Partecipazione a **campagne di sensibilizzazione**

Attività interne alla scuola

- **Manutenzione e pulizia** degli spazi comuni
- **Tutoraggio** tra pari (aiuto compiti)
- **Laboratorio creativo** per la solidarietà
- Riordino della **biblioteca** scolastica
- **Supporto** ai collaboratori scolastici

Collegio docenti del 25/11/2025

Consiglio d’istituto del 25/11/2025